

**Coln Pubblica**

INPS.HERMES.16/09/2024.0003044

Mittente**Sede:** 0005/AMMORTIZZATORI SOCIALI**Comunicazione numero:** 003044 del 16/09/2024 12:10:12**Destinatari [491]**

0003/RISORSE UMANE, 0007/LEGALE, 0008/STATISTICO ATTUARIALE, 0012/COLLEGIO DEI SINDACI, 0013/PENSIONI, 0014/BILANCI, CONTABILITÀ E SERVIZI FISCALI, 0015/MEDICO LEGALE, 0017/RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI, 0019/ORGANIZZAZIONE, 0020/TECNICO EDILIZIO, 0023/ENTRATE, 0027/COMUNICAZIONE, 0028/PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE, 0029/SEGRETERIA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 0031/STRUTTURA TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO ALL' OIV, 0040/TECNOLOGIA, INFORMATICA E INNOVAZIONE, 0061/PRESIDENTE, 0064/SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE, 0065/CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA, 0068/CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, 0071/Magistrato Corte Dei Conti, 0072/STUDI E RICERCHE, 0100/Agrigento, 0101/Sciaccia, 0191/CANICATTI', 0200/Alessandria, 0290/Casale Monferrato, 0291/Acqui Terme, 0292/Novi Ligure, 0300/Ancona, 0380/Marche, 0390/Fabriano, 0391/Jesi, 0392/Senigallia, 0400/Aosta, 0480/Valle d'Aosta, 0500/Arezzo, 0592/Montevarchi, 0600/Ascoli Piceno, 0690/Fermo, 0691/San Benedetto del Tronto, 0700/Asti, 0790/Nizza Monferrato, 0800/Avellino, 0890/Ariano Irpino, 0891/Sant'Angelo dei Lombardi, 0900/Bari, 0901/Andria, 0970/CARBONARA DI BARI, 0971/Bari San Paolo, 0980/Puglia, 0990/Monopoli, 0992/Putignano, 0993/Gioia del Colle, 0994/Altamura, 0995/Barletta, 0996/CANOSA DI PUGLIA, 0997/Trani, 0998/Molfetta, 0999/Bari Murat, 1000/Belluno, 1092/Pieve di Cadore, 1100/Benevento, 1190/TELESE TERME, 1200/Bergamo, 1290/Treviglio, 1291/Clusone, 1292/Zogno, 1293/Terno D'Isola, 1294/Grumello del Monte, 1295/Romano di Lombardia, 1300/Bologna, 1301/Imola, 1380/Emilia Romagna, 1391/Vergato, 1392/San Giovanni in Persiceto, 1393/OZZANO EMILIA, 1394/Casalecchio di Reno, 1395/San Giorgio di Piano, 1400/Bolzano, 1490/Bressanone, 1491/Merano, 1492/Brunico, 1500/Brescia, 1590/Breno,

1591/Villanuova sul Clisi, 1592/Sarezzo, 1593/DESENZANO DEL GARDA, 1594/Manerbio, 1595/Chiari, 1596/Montichiari, 1597/Iseo, 1600/Brindisi, 1690/Ostuni, 1691/Francavilla Fontana, 1700/Cagliari, 1701/Iglesias, 1780/Sardegna, 1790/Sanluri, 1791/Quartu Sant'Elena, 1792/CARBONIA -GIBA, 1794/Assemini, 1796/SENORBI'-ISILI, 1797/MULINU, 1800/Caltanissetta, 1890/Gela, 1900/Campobasso, 1980/Molise, 1990/Termoli, 2000/Caserta, 2001/Aversa, 2090/Piedimonte Matese, 2092/Sessa Aurunca, 2100/Catania, 2190/Caltagirone, 2191/PATERNO', 2194/Giarre, 2196/Mascalucia, 2200/Catanzaro, 2201/Lamezia Terme, 2202/Vibo Valentia, 2203/Crotone, 2280/Calabria, 2290/Soverato, 2291/CIRO' MARINA, 2294/Tropea, 2300/Chieti, 2390/Lanciano, 2391/Vasto, 2400/Como, 2401/Lecco, 2490/CANTU', 2491/Erba, 2493/Merate, 2500/Cosenza, 2501/CORIGLIANO-ROSSANO, 2590/Paola, 2591/Castrovillari, 2592/Trebisacce, 2597/Scalea, 2600/Cremona, 2690/Crema, 2691/Casalmaggiore, 2700/Cuneo, 2790/Saluzzo, 2791/Alba, 2792/MONDOVI', 2800/Enna, 2890/Nicosia, 2900/Ferrara...

Classificazione:

Tipo messaggio:	Standard
Visibilità Messaggio:	Strutture INPS
Area/Dirigente:	Direzione[Sciarrino Maria]
Invia in posta personale a tutti gli utenti INPS:	No
Esportato da:	

Comunicazione:

Oggetto:	Certificati di malattia redatti da medici non convenzionati con il SSN – riconoscimento della tutela previdenziale.
-----------------	--

Corpo del messaggio:

Direzione centrale Ammortizzatori sociali

Coordinamento Generale medico legale

Riferimenti legislativi

L'art. 55-septies, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. 150/2009 e successivamente modificato, stabilisce che per le assenze dal servizio per malattia dei lavoratori pubblici superiori a dieci giorni, e in ogni caso, dopo il secondo evento nell'anno solare, *"l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. I controlli sulla validità delle suddette certificazioni restano in capo alle singole amministrazioni pubbliche interessate."* Il comma 2 prevede l'obbligo di trasmissione telematica della certificazione di malattia secondo le modalità tecniche stabilite dal legislatore.

La legge 4 novembre 2010, n. 183 – recante *"Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro"* – all'articolo 25, equipara le disposizioni per i lavoratori del settore privato a quelle del settore pubblico, stabilendo che *"al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse ..., per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*. Questo ha determinato, una parificazione normativa tra i lavoratori dipendenti dei due settori.

L'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e successivamente il D.P.C.M. del 26.03.2008 e il decreto interministeriale del 18.04.2012, con il relativo disciplinare, hanno regolato le modalità per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia al SAC (Sistema Accoglienza Centrale).

In particolare, l'articolo 7 del citato D.P.C.M. del 26 marzo 2008 definisce come "medico curante" qualsiasi medico abilitato a rilasciare la certificazione di malattia. Pertanto, la possibilità di rilasciare certificati di malattia è riconosciuta ad ogni medico iscritto all'Albo, nell'ambito delle proprie competenze professionali, come precisato anche dalla FNOMCeO. Tutti i medici sono tenuti ad utilizzare il canale telematico, salvo i casi eccezionali di oggettiva impossibilità.

Disposizioni di prassi

Tenuto conto del quadro legislativo sopra richiamato, la circolare 21/2011 ha chiarito che l'art. 25 della legge n. 183/2010 non modifica *"la normativa generale inerente alla prestazione economica dell'indennità di malattia erogata dall'Inps ai lavoratori del settore privato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980 e successive modificazioni"*. In conseguenza, *"rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorativa"*, come già previsto dalle circolari n.99/1996 e n. 134368 AGO/14 del 28.01.1981.

Successivamente, con l'obiettivo di incentivare l'adozione del certificato telematico da parte di tutti i medici (appartenenti al SSN o con esso convenzionati, liberi professionisti) e di ottimizzare il processo di riconoscimento della tutela previdenziale, con la circolare n. 117/2011 sono state fornite indicazioni dettagliate sui controlli delle assenze per malattia dei dipendenti da parte dei datori di lavoro, evidenziando, inoltre, la necessità di uniformare le modalità di certificazione tra lavoratori pubblici e privati. Va, tuttavia, osservato che detta circolare non annulla i presupposti né gli effetti della precedente circolare n. 21/2011 in relazione all'indennizzabilità delle certificazioni rilasciate da medici liberi professionisti per i lavoratori privati con diritto all'indennità di malattia a carico dell'INPS.

Istruzioni operative

Alla luce del quadro legislativo e normativo sopra delineato, si conferma che, *per il riconoscimento della prestazione economica di malattia erogata dall'INPS, resta valida la certificazione prodotta da medici non appartenenti al SSN o con esso convenzionati, anche nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni e nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell'anno solare.*

Resta ferma l'applicazione, per tutte le categorie dei lavoratori, delle vigenti disposizioni in materia di trasmissione esclusivamente telematica della certificazione di malattia da parte di tutti i medici, inclusi i liberi-professionisti, salvo i casi eccezionali di oggettiva impossibilità.

PUBBLICATO DA

*il***giornale***della***previdenza** 

DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI

Maria Sciarrino

Raffaele Migliorini